



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 13/06/2019

OGGETTO: Ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dalla Ditta Pontile Walter di Peri Walter – Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Tredici** del mese di **Giugno** alle ore **12,45** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco, Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dalla Ditta Pontile Walter di Peri Walter – Rappresentanza legale in giudizio e di nominare all'uopo legale dell'Ente, l'Avvocato A. Catalioto, con studio in Messina, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 77 DEL 06.06.2019

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dalla Ditta "Pontile Walter di Peri Walter" -Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, proposto dalla Ditta individuale "Pontile Water di peri Walter", in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Peri Walter, pervenuto a questo Ente in data 24.05.2019 Prot.n. 11338, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, Prot.n. 1950 del 26.3.2019 e del conseguente provvedimento del Comune di Giardini Naxos Prot.n. 7787 del 04.04.2019, con il quale è stato revocato il permesso di costruire n. 01/Suap del 25.10.2018, con vittoria di spese;(ALL. 1)

Che, con nota prot. n. 11505 del 28.05.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del III Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che il Responsabile del III Settore con nota Prot.n. 11919 del 03.06.2019, trasmessa all'Ufficio Contenzioso, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, proposto dalla Ditta “Pontile Walter di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile del III Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



03-06-2018

Il Proponente



Al. 1

SINDACO
III settore
CANTIERI

Avv. Carmelo Briguglio
Avv. Nunziato Antonio Medina

Via Santa Maria Alemanna n. 5
98122 Messina, (ME)
Tel. 090 / 717852 – Fax 090 / 672254

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
24 MAG. 2019
Protocollo N° 11338

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

Nell'interesse della ditta individuale "PONTILE WALTER DI PERI WALTER" (partita iva 02136790835), in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro-tempore sig. Walter Peri, nato il 2.12.1970 a Taormina (Me) ed ivi residente in via Bruderer n. 10, cod. fisc. PRE WTR 70T02 L042J, con sede in Giardini Naxos (Me) via Lungomare, rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carmelo Briguglio (cod. fisc.: BRG CML 45E16 D824F), il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il seguente numero di fax 090/672254 e l'indirizzo/domicilio digitale p.e.c. avvcarmelobriguglio@cnfpec.it, e dall'Avv. Nunziato Antonio Medina (cod. fisc. MDN NZT 68H13 F158R), il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il seguente numero di fax: 0942/747828 e l'indirizzo/domicilio digitale p.e.c. avvnunziatoantoniod Medina@cnfpec.it, entrambi del Foro di Messina, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi materialmente congiunto in calce al presente atto, - ricorrente -

contro

la **SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA** (cod. fisc.: 80012000826), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc.: 80014130878), con sede in Via Vecchia Ognina n. 149, Catania, (pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it); - resistente -

e

l'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA (cod. fisc.: 80012000826), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc.: 80014130878), con sede in Via Vecchia Ognina n. 149, Catania, (pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it); - resistente -

e

il **COMUNE DI GIARDINI NAXOS** (cod. fisc. e part. iva: 00343940839), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Abbate Cacciola, c.a.p. 98035 Giardini Naxos (Me); - resistente -

e nei confronti

di **LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS** (cod. fisc. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via Tripoli, 3;

e

di **LEGAMBIENTE SICILIA CIRCOLO VALLE ALCANTARA/TAORMINA – GIARDINI NAXOS** (cod. fisc. 97009910825), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Umberto I, n. 470 Giardini Naxos (Me), c/o Hotel Palladio, c.a.p. 98035

e

dell'**ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE** (cod. fisc. 80012000826), in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc.: 80014130878), con sede in Via Vecchia Ognina n. 149, Catania, (pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

per l'annullamento, previa sospensione

(in subordine anche solo parzialmente):

1) del provvedimento della Soprintendenza **BB.CC.AA. di Messina** prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019, indirettamente comunicato al ricorrente in data 26.3.2019, avente ad oggetto “annullamento autorizzazione paesaggistica prot. n. 002241 del 10.4.2017” già rilasciata alla ditta ricorrente;

2) del conseguente provvedimento del Comune di Giardini Naxos prot. gen. n. 7787 del 4.4.2019, notificato l'8.4.2019, con il quale è stato revocato il permesso di costruire n. 01/SUAP del 25.10.2018, già rilasciato dallo stesso Comune – Ufficio SUAP alla ditta ricorrente sulla base dell'autorizzazione paesaggistica annullata con il predetto provvedimento soprintendizio;

3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ditta ricorrente di ottenere il risarcimento e la refusione integrale dei danni patrimoniali subiti e subendi o l'indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 a seguito ed in conseguenza degli atti impugnati; pregiudizio economico che verrà quantificato in corso di causa anche a mezzo di nomina di C.T.U.,

e per la condanna

degli Enti ed Amministrazioni intimati, per quanto di rispettiva competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle relative somme a titolo di risarcimento danni o indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sul capitale rivalutato.

PREMESSE:

La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (d'ora innanzi solo "Soprintendenza") rilasciava alla ditta ricorrente l'autorizzazione paesaggistica a condizione prot. n. 2241 del 10.4.2017 nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima n. 29/2018 del 25.3.2018 per "*utilizzo annuale*" [concernente un'area di mq. 1700: di cui mq 1225 di area libera idoneamente attrezzata per il ricovero dei natanti con annesso corridoio di passaggio verso il mare (porto a secco), mq 331 pavimentata con quadratoni in c.l.s. appoggiati sulla spiaggia e mq. 144 – m. 12x12 - di manufatto di facile rimozione adibito a magazzino/deposito/officina e vendita di prodotti per la nautica, ed accessori vari, sita all'interno dell'area portuale località Schisò del Comune di Giardini Naxos catastata al fg. 6 porzione della part.lla 627], cui faceva seguito, per la realizzazione

degli interventi previsti per tale insediamento produttivo, il rilascio da parte del Comune di Giardini Naxos - Ufficio SUAP (d'ora innanzi solo "Comune") del relativo permesso di costruire n. 1 SUAP del 25.10.2018.

Senonché, a seguito delle rimostranze avanzate da Legambiente Circolo Taormina – Valle Alcantara, che avverso detta autorizzazione paesaggistica proponeva un ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali con decreto n. 5626 del 21.11.2018, su sollecitazione del predetto Dirigente, avanzata con nota prot. n. 58437 del 31.12.2018, veniva avviata da parte della Soprintendenza una verifica di detta autorizzazione paesaggistica.

Accadeva così che con nota prot. n. 20 del 4.1.2019 la Soprintendenza ordinava l'immediata sospensione dei lavori riguardanti la predetta C.D.M., dando altresì comunicazione alla ditta, ex art. 11 bis L.R. n. 10/91, dell'avvio del procedimento di revoca della predetta autorizzazione paesaggistica, concedendole termine di giorni 10 per la presentazione di osservazioni.

Per quanto risultava dalla predetta nota, la Soprintendenza nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 0002241 del 10/04/2017 aveva tenuto conto di tutta la richiamata normativa di riferimento e del progetto pervenuto per il tramite dell'Ufficio demanio (composto da elaborato contenente relazione tecnica, documentazione fotografica e grafici), concernente la richiesta di concessione riguardante la realizzazione di un porto a secco, con corridoio di servizio e manufatto di servizio rappresentato su ben quattro fogli grafici illustrativi di disegni tecnici in pianta, prospetto e sezione *"dalla cui lettura emerge(va) l'assenza di alcuna opera infissa o inserita nell'arenile demaniale"*, dando atto che *"l'istruttoria di progetto ha evidenziato la conformità alle norme vigenti"*, ed aveva autorizzato la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali, apponendo le seguenti condizioni:

- a. Le opere devono essere amovibili ed a carattere stagionale;
- b. Il manto di copertura del manufatto sia realizzato con membrana autoprotetta di

colore grigio sabbia;

- c. Non siano apposte barriere che impediscano la percezione visiva del mare ivi compresi eventuali striscioni pubblicitari;
- d. Non si realizzino battuti di cemento;
- e. Ai fini della tutela archeologica (...) tutti i lavori di scavo e tutti i movimenti di terra previsti vengano eseguiti sotto la sorveglianza e sotto le direttive del personale tecnico della sezione per i beni archeologici.

Dalla medesima nota del 4.1.2019 risulta ancora che, con la suddetta autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza aveva inteso limitare la presenza del manufatto di facile rimozione nei limiti della stagione balneare, pur nella cosciente consapevolezza della sussistenza di esplicita previsione al mantenimento disposta congiuntamente dall'Assessore per i Beni Culturali e dall'Assessore del Territorio e dell'Ambiente; e risulta pure che con nota prot. n. 67191 del 5/11/2018 l'Ufficio Territoriale Ambiente di Messina aveva trasmesso alla Soprintendenza la richiesta di rettifica dell'autorizzazione prot. n.0002241 del 10/04/2017, con modifica "da carattere stagionale a carattere annuale", su cui la Soprintendenza non aveva (e non ha) ancora concluso il procedimento ed espresso alcun parere.

Ed ancora, dalla nota del 4.1.2019 risultava che l'avviato procedimento non sarebbe stato preceduto da alcuna istruttoria o sopralluogo, bensì unicamente dalla "presa visione" della documentazione fotografica rilevata da una notizia di stampa (GdS 04/01/2019, pag. 23) dalla quale sarebbe emerso che la ditta Peri Walter:

- avrebbe dato avvio ai lavori fuori dal periodo di stagionalità previsto dalla concessione demaniale (01/04-31/10);
- avrebbe realizzato opere infisse nel suolo demaniale;
- non avrebbe avvisato dell'avvio delle attività per la verifica archeologica;

Con detta nota la Soprintendenza riteneva, quindi, che l'intervento avviato dalla ditta:

- sarebbe stato in corso di esecuzione fuori del periodo di stagionalità autorizzata dalla medesima Soprintendenza;

- riguardava l'esecuzione di opere difformi da quelle rappresentate negli elaborati tecnici allegati all'autorizzazione paesaggistica prot. n. 0002241 del 10/04/2017;
- prevedeva l'esecuzione di opere infisse nel suolo demaniale, in difformità all'autorizzazione prot. n. 0002241 del 10/04/2017, ciò che determinava l'applicazione dell'art. 15 lett. e) della l.r. 78/1976 con conseguente inammissibilità delle stesse in quanto rientranti nella fascia di 200 m dal perimetro del Parco archeologico di Naxos.

Con la nota sopra indicata (prot. n. 20 del 4.1.2019) la Soprintendenza, quindi, sospendeva i lavori ed avviava il procedimento di revoca dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 0002241 del 10.4.2017.

Avverso quest'ultima nota la ditta ricorrente faceva pervenire a mezzo pec in data 14.1.2019 una propria articolata e documentata osservazione/opposizione.

Anche il Comune di Giardini Naxos, dopo aver chiesto notizie alla Soprintendenza con nota prot. n. 118 del 3.1.2018, in merito alla "stagionalità" dell'autorizzazione paesaggistica già posta a base del rilasciato permesso di costruire n. 1/SUAP del 28.3.2018, avviava, con propria nota prot. n. 612 del 10.1.2019, il procedimento di revoca del predetto permesso di costruire, sulla base proprio dell'unico rilievo che la Soprintendenza avesse, a sua volta, avviato il procedimento di revoca della presupposta autorizzazione paesaggistica, preannunciando che, non appena sarebbe stata revocata l'autorizzazione paesaggistica, avrebbe anch'esso proceduto alla revoca del permesso di costruire, basato, sotto il profilo del nesso logico-funzionale, sull'atto soprintendizio.

Anche avverso tale avviato procedimento comunale di revoca del permesso di costruire la ditta faceva pervenire a mezzo pec in data 18.1.2019 una propria articolata e documentata osservazione/opposizione, allegando pure quella già prodotta alla Soprintendenza.

Inopinatamente, con puntuale sinergia, la Soprintendenza ed il Comune concludevano i rispettivi procedimenti adottando i provvedimenti di ritiro impugnati con il presente ricorso.

In particolare, la Soprintendenza (nonostante avesse avviato un procedimento di revoca) virava, *in limine*, adottando con nota prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019 un provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21 octies l. n. 241/90 dell'autorizzazione prot. n. 002241 del 10/04/2017, respingendo le osservazioni della ditta e rilevando che le opere in questione ricadono in area sottoposta a vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Ambito 9 della Provincia di Messina.

Il Comune di Giardini Naxos con nota prot. gen. n. 7787 del 4.4.2019 respingeva le controdeduzioni fatte pervenire dalla ditta il 18.1.2019, limitandosi a richiamare il suddetto provvedimento soprintendizio del 25.3.2019 di annullamento della presupposta autorizzazione paesaggistica, ostativo al rilascio e/o validità del permesso di costruire, che, per tale ragione, veniva ad essere carente di un presupposto vincolante, e quindi revocava il permesso di costruire n. 01/SUAP del 25.10.2018.

Orbene, i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e meritano di essere previamente sospesi e, poi, annullati per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-OCTIES DELLA L. N. 241/90 E 21 NONIES DELLA L. N. 241/90, SICCOME MODIFICATO DALL'ART 6 DELLA L. N. 124/2015. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO. VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI IN TEMA DI GIUSTO PROCEDIMENTO, CORRETTEZZA DELLA P.A. E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella specie l'impugnato provvedimento della Soprintendenza prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019 risulta **espressamente e dichiaratamente adottato ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/90, quale provvedimento di annullamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 21-nonies della medesima legge**, come tale diretto a rimuovere un provvedimento che si assume ab origine illegittimo.

L'atto impugnato assume il valore giuridico, quantomeno sostanziale, di

annullamento in autotutela.

A ben vedere, però, nella vicenda in esame non sussistono i presupposti richiesti dalla lettera e dalla ratio del menzionato art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per l'esercizio di un legittimo potere di autotutela.

Per rendersi conto di ciò, va innanzi tutto osservato che l'art 21-nonies della L. n. 241/90 (nel testo siccome risultante a seguito della modificazione introdotta dall'art. 6 della legge 7.8.2015 n. 124 , pubblicata in G.U. n. 187 del 13.8.2015 ed in vigore, quindi, dal 28.8.2015) dispone testualmente: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge..."*.

Era indispensabile, quindi, affinché detto potere potesse dirsi legittimamente esercitato che, ai sensi della menzionata disposizione normativa, il provvedimento di annullamento d'ufficio impugnato intervenisse entro un termine ragionevole, fissato, appunto, nel massimo di 18 mesi dal momento dell'adozione del provvedimento (autorizzazione paesaggistica del 10/04/2017) oggetto di annullamento.

Orbene, nella specie, a fronte dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 2241 del 10.4.2017, il procedimento culminato nel provvedimento di annullamento impugnato è stato avviato solo in data 4.1.2019 (con nota prot. n. 20 del 4.1.2019) e tale provvedimento è stato emesso solo in data 25/26.3.2019 (prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019), vale dire a distanza, rispettivamente, di 21 mesi e di 23 mesi dalla data di adozione del provvedimento oggetto di annullamento, e quindi ben oltre l'indicato termine temporale massimo di 18

mesi, fissato dal suddetto art. 21 nonies della l. n. 241/90.

In definitiva, l'art. 21 nonies citato prevede, nell'attuale formulazione, un preciso ed insuperabile sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela, laddove stabilisce che il potere di annullamento d'ufficio non può comunque essere esercitato oltre *“diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione...”*.

E, quest'ultima disposizione è sicuramente applicabile *ratione temporis* al caso di specie, venendo in rilievo tutti atti successivi alla data della sua entrata in vigore.

Senza alcun recesso dal suddetto assorbente profilo di censura, va rilevato che, nella specie, risulta violata anche la ratio del menzionato art. 21-nonies, giacché l'indicato termine di 18 mesi (fissato dal legislatore nella nuova formulazione della norma) assumerebbe, comunque, sicuro rilievo, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, per individuare il termine “ragionevole” entro il quale può essere legittimamente esercitato il potere di autotutela (**Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3762; *idem*, 10 dicembre 2015, n. 5625**).

Sicuramente, infatti, non si potrebbe dubitare che, nel caso di specie, l'ampio lasso di tempo (oltre 23 mesi, vale a dire quasi due anni) trascorso, tra l'adozione dell'originaria autorizzazione della Soprintendenza dell'aprile 2017 e l'atto di autotutela del marzo 2019, è incongruo ed irragionevole, e tale annullamento risulta irrimediabilmente tardivo.

Non par dubbio, quindi, che con l'impugnato provvedimento la Soprintendenza ha adottato un atto che viola la lettera e/o la ratio dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, la cui corretta applicazione postula la sussistenza di tre concorrenti presupposti:

- a) l'illegittimità del provvedimento oggetto di rimozione in autotutela; fatta eccezione per il caso di vizi non invalidanti, ai sensi del precedente art. 21 octies c. 2;
- b) l'interesse pubblico all'annullamento, che non può consistere nella semplice esigenza del ripristino della legalità violata, ma coincide con la protezione attuale di valori pubblici specifici, incisi dal provvedimento illegittimo, all'esito di un giudizio

comparativo di prevalenza rispetto all'interesse privato alla conservazione degli effetti di quel provvedimento;

- c) la tempestività dell'annullamento, che deve intervenire entro un termine ragionevole, fissato dalla legge 7.8.2015 n. 124 in non oltre 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

In merito alla insussistenza nella specie dell'assorbente presupposto temporale di cui al predetto punto c), di per se già sufficiente a determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato, si è già sopra precedentemente detto, ed a ciò si rimanda.

In merito alla insussistenza del presupposto di cui al superiore punto a) si rinvia ai successivi motivi di ricorso, da cui emerge l'insussistenza delle presunte illegittimità contestate dalla Soprintendenza in ordine al provvedimento oggetto di rimozione.

In merito, poi, al presupposto di cui al superiore punto b), il provvedimento impugnato nessun'altra motivazione reca in sé, a parte una supposta illegalità, sub specie di un presunto contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 e di alcune presunte irregolarità in fase esecutiva, peraltro insussistenti.

In tale provvedimento manca qualsivoglia riferimento e ponderazione degli interessi coinvolti, non rinvenendosi, invero, qualsivoglia raffronto tra l'interesse proprio pretesamente tutelato dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato e l'interesse della ditta ricorrente al mantenimento degli effetti discendenti e prodotti dall'autorizzazione paesaggistica oggetto di annullamento; tanto più ove si consideri che dall'autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata il 10.4.2017, è conseguito il rilascio pure della C.D.M. n. 29 del 28.3.2018 e del permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018 ed il legittimo pieno affidamento qualificato circa la loro intoccabilità, in capo alla ditta ricorrente, che, fiduciosamente convinta di poter installare ed avviare l'insediamento produttivo

programmato, ha affrontato spese e preso impegni contrattuali economici notevolissimi – nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro – per la sua realizzazione (cfr. in termini TAR Catania Sez. IV 30.11.2017 n. 2782).

Il provvedimento di annullamento impugnato, quindi, non tiene conto degli effetti prodotti mediante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 2241 del 10.4.2017, consolidati e finanche in parte esauriti, ed in palese sviamento dal potere astrattamente esercitabile, appare adottato al solo fine del ripristino di una pretesa ed astratta legittimità violata, pure in aperta violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi generali in tema di giusto procedimento, correttezza della p.a. e dell'azione amministrativa.

Per queste ragioni l'impugnato provvedimento della Soprintendenza è illegittimo.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 INTRODOTTO DALL'ART. 14 DELLA L. 15 DEL 2005. CARENZA DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. INSUSSISTENZA DEL POTERE DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

Sotto altro e concorrente profilo, quand'anche, al di là del *nomen juris* utilizzato (annullamento ex art. 21-octies l. n. 241/90), l'impugnato provvedimento della Soprintendenza di ritiro dell'autorizzazione paesaggistica dovesse essere qualificato quale revoca ex art. 21 quinquies della citata legge n. 241/90, resterebbe comunque illegittimo.

In via del tutto preliminare ed assorbente si eccepisce l'insussistenza, nella specie, del potere di revocare l'autorizzazione paesaggistica.

A tenore dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 siccome introdotto dall'art. 14 della L. n. 15/2015 *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina*

l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti...”.

In linea di principio, l'iniziativa – assunta dalla Soprintendenza – di impedire oggi la realizzazione del manufatto (siccome previsto nel progetto autorizzato) risulta, di per sé, illogica e non condivisibile, proprio perché quel manufatto è stato già ritenuto intrinsecamente coerente (seppur con le indicate condizioni) dalla stessa Soprintendenza alle esigenze di tutela del bene assoggettato a vincolo.

Tuttavia, nel caso di specie, il perseguimento di tale fine risulta ad oggi, però, radicalmente precluso alla Soprintendenza, giacché l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 0002241 del 10.4.2017 - favorevole alla realizzazione delle opere così come proposte in progetto, tra cui il manufatto, con le apposte condizioni sostanziava – e sostanzia a tutt'oggi – una vera e propria autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, definitivamente rilasciata dalla Soprintendenza per gli aspetti di propria competenza.

Risulta, infatti, assodato che l'autorizzazione paesaggistica, proprio perché provvedimento ad effetti istantanei (e non già ad efficacia durevole), non è per sua natura assoggettabile a revoca ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990: e ciò alla stessa guisa dei provvedimenti interamente eseguiti, ovvero degli atti vincolati, posto che in tali evenienze difetta all'Amministrazione che ebbe ad emettere tale tipologia di atti lo spazio per rinnovare la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto precedentemente considerati ai fini dell'adozione degli atti medesimi (cfr. **TAR Veneto, I sezione, 31.10.2006 n. 3598**).

Va da sé che il privato destinatario di un tale provvedimento ripone legittimamente affidamento nella validità del provvedimento medesimo e negli effetti dallo stesso prodotti, e, pertanto, la sua revoca è suscettibile di ledere gravemente un tale legittimo affidamento, restando così dimostrato che, quand'anche l'impugnato provvedimento della Soprintendenza prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019 dovesse essere qualificato quale “revoca” risulterebbe, in ogni caso, assolutamente illegittimo.

D'altro canto, nella specie, risulterebbe comunque violato il disposto dell'art. 21 *quinques* della legge n. 241/1990, posto che i presupposti del valido esercizio del potere di revoca consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. In conseguenza: (a) non è sufficiente un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; (b) le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; (c) la motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

Ma, nel caso di specie, il provvedimento impugnato della Soprintendenza manca di qualsivoglia ragionevolezza (tanto più ove si abbia riguardo ai numerosi profili di eccesso di potere, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione che permeano tutte le argomentazioni poste a sostegno di tale provvedimento, di cui ai successivi motivi di ricorso) e di qualsivoglia valutazione comparativa del preteso, ma evidentemente insussistente, interesse pubblico con le situazioni soggettive acquisite e con il legittimo affidamento sulle stesse in capo al Sig. Peri Walter.

Ed a tal proposito in giurisprudenza è stato affermato che *«la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole»* (T.A.R. Roma, 3.04.2018, n.3646).

D'altro canto, nel caso di specie, la Soprintendenza in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale non aveva evidenziato specifici profili di incompatibilità dell'opera con il vincolo dalla stessa tutelato, sicché l'odierno provvedimento di ritiro avrebbe richiesto una motivazione ancor più specificamente

approfondita (invece mancante), in una vicenda, come quella in esame, nell'ambito della quale in capo al privato si era già consolidato l'affidamento nella realizzabilità dell'intervento così come progettato.

Né, d'altro canto, vi sarebbero state ragioni plausibili, per il ritiro della precedente autorizzazione stagionale, e, a ben vedere, neppure per ritenere che l'autorizzazione paesaggistica non possa e/o non debba essere estesa da stagionale ad annuale per come pure era stato previamente richiesto dalla ditta (istanza quest'ultima che, oltretutto, per come si legge nel provvedimento impugnato, non è stata ancora riscontrata dalla Soprintendenza).

In tal senso, il Consiglio di Stato, con sentenza n.2574 del 27.04.2018, ha avuto modo di osservare che «laddove venga in rilievo un'eccezionale diversa valutazione per differenti periodi stagionali, occorre che l'amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare, stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato. Sul punto, non può inoltre trascurarsi che, quanto meno in astratto, i valori paesaggistici dell'area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate di installazione e rimozione della struttura medesima».

Anche sotto tale profilo il provvedimento della Soprintendenza impugnato risulta, quindi, illegittimo.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28, C. 1, E 150, C. 1 LETT. B) D. LGS. N. 42/2004. CARENZA DI POTERE, ERRONEITÀ E SVIAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INSUSSISTENZA E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE

ART. 1, C. 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2005 ED ART. 42, COMMI, 4,5,6, DELLA L.R. N. 3/2016.

Tutte le argomentazioni su cui riposa l'impugnato provvedimento di annullamento della Soprintendenza sono viziate da eccesso di potere sotto svariati profili, nonché per violazione di legge.

III.1) Innanzi tutto, per quanto riguarda l'asserita legittimità dell'applicata sospensione dei lavori, nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica dell'autorizzazione paesaggistica, va osservato che trattasi di questione superata dalla circostanza che il provvedimento interinale di sospensione (a suo tempo adottato con la nota prot. n. 20 del 4.1.2019) risulta ormai superato ed assorbito dal definitivo provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, adottato all'esito di quel procedimento.

Ad ogni modo, siccome la Soprintendenza nel provvedimento di annullamento, seppure al solo ed evidente fine di dare compiuta risposta alle osservazioni presentate dalla ditta, richiama pure detta questione, si ribadisce che contrariamente a quanto sostenuto dalla Soprintendenza tale sospensione è stata posta in essere in palese violazione, falsa e/o erronea applicazione delle richiamate norme dell'art. 28, comma 1, e 150, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004, di cui la Soprintendenza aveva inteso fare applicazione.

Nella specie, la Soprintendenza non avrebbe potuto sospendere i lavori riguardanti la concessione demaniale n. 29 del 28/03/2018.

Ed invero, il citato art. 28, rubricato "Misure cautelari e preventive" attribuisce al Soprintendente il potere di ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli artt. 20, 21, 25, 26 e 27 del medesimo D.Lgs. ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione rilasciata in quei casi, che, a ben vedere, non riguardano affatto l'ipotesi di opere edilizie su aree demaniali marittime, ma piuttosto interventi anche urgenti su beni tutelati e segnatamente su beni culturali (mobili o immobili), archivi pubblici o privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, lo scarto dei relativi documenti o del materiale

bibliografico, nonché lo smembramento di collezioni, serie o raccolte, o anche l'esecuzione di opere e lavori ma pur sempre sui soli beni culturali.

A sua volta l'art. 150 citato riguarda invece la sospensione dei lavori su immobili ed aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; ed anche in tal caso si esula dalla fattispecie per cui è stata invece disposta la sospensione dei lavori a carico della ditta Peri.

Né risulta pertinente il richiamo ora effettuato – per giustificare ex post quella sospensione – all'art. 18 del D. L.vo 42/04, in quanto detta norma, non solo non contempla un potere di sospensione dei lavori ma, a ben vedere, riguarda *“la vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45”* e, quindi, ancora una volta i beni culturali, le cose mobili o immobili rientranti tra i beni culturali e le aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, vale a dire tutte ipotesi diverse da quella per la quale è stata, a suo tempo, disposta la sospensione dei lavori da parte della Soprintendenza.

Il provvedimento di sospensione dei lavori si atteggiava, quindi, per come evidenziato dalla ditta con le osservazioni del 14.1.2019, quale provvedimento assolutamente abnorme, privo di supporto giuridico e, come tale, viziato per violazione e falsa applicazione delle disposizioni sopra epigrafate.

* * * * *

III.2) Risulta erroneo, poi, il rilievo della Soprintendenza secondo cui *“è palese la realizzazione di opere fuori dal periodo temporale autorizzato, in difformità alla condizione espressa da questa Soprintendenza con l'Autorizzazione in oggetto che di seguito si riporta “- le opere devono essere amovibili e a carattere stagionale;” >>.*

La Soprintendenza ritiene che sarebbe stato dato avvio ai lavori al di fuori del periodo di stagionalità previsto dalla concessione demaniale e dall'autorizzazione paesaggistica, e che per tale ragione avrebbe potuto, quindi, ritirare l'autorizzazione paesaggistica medesima; ma così non è per un triplice ordine di ragioni:

- a) Intanto perché la concessione demaniale n. 29 del 28.3.2018, contrariamente da quanto sostenuto dalla Soprintendenza (nella nota di avvio del procedimento), non prevede l'utilizzo stagionale della concessione medesima, bensì l'utilizzo annuale;
- b) Poi, perché, ancor prima dell'avvio (in data 4.1.2019) del procedimento di revoca/annullamento dell'autorizzazione paesaggistica stagionale, l'Ufficio Territoriale Ambiente di Messina, con nota prot. n. 67191 del 5/11/2018, ha chiesto alla medesima Soprintendenza la rettifica del parere reso con nota prot. n.0002241 del 10/04/2017, con modifica "da carattere stagionale a carattere annuale", allegando la concessione demaniale marittima n. 29 del 28/03/2018, ed in ordine a detta richiesta la Soprintendenza - quantunque abbia richiesto (in data 3.12.2018) ed ottenuto (in data 5.12.2018) integrazione documentale fotografica -, per come pure affermato nel provvedimento di annullamento impugnato non ha ancora concluso il procedimento ed espresso alcun parere su detta istanza di estensione temporale. Ed a tal proposito, è noto l'orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittimo per eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento e della violazione dei principi di correttezza dell'agire amministrativo, il provvedimento sanzionatorio e/o afflittivo (nella specie il disposto annullamento) basato sulla mancanza di un provvedimento (nella specie l'autorizzazione paesaggistica annuale) che la medesima amministrazione, quantunque richiestole, non ha ancora provveduto ad esitare. E ciò tanto più ove si consideri che sin dall'inizio la richiesta di concessione demaniale avanzata dalla ditta Peri in data 8.1.2016 non contemplava alcuna limitazione stagionale e che solo in sede istruttoria e ad insaputa della ditta ricorrente (cui non è mai stata notificata tempestivamente – vale a dire anteriormente al rilascio della c.d.m. - l'autorizzazione paesaggistica stagionale) è stata introdotta una tale limitazione stagionale del parere.
- c) Il fatto che i lavori fossero in corso di esecuzione fuori del periodo di stagionalità autorizzata dalla Soprintendenza, poi, non rileva ai fini di una presunta violazione della stagionalità dell'autorizzazione paesaggistica (che riguarderebbe semmai la compatibilità dell'intervento a seguito della sua realizzazione e, quindi, detta

stagionalità riguarderebbe l'esercizio dell'attività e non già il tempo di realizzazione della struttura).

Piuttosto, l'esecuzione di detti lavori restava autonomamente disciplinata dai tempi e modi prescritti dal titolo edilizio che ne contemplava la realizzazione e, segnatamente, dal permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018 (che ne prevedeva l'inizio entro 12 mesi dal rilascio), oltrechè dalla c.d.m. n. 29/2018 del 28.3.2018 (che prevede, appunto, l'utilizzo annuale) e dall'apposita autorizzazione all'introduzione di mezzo meccanico per il livellamento e la pulizia dell'arenile n. 509 del 28.6.2018 rilasciata dall'UTA di Messina (in cui si autorizzava la ditta per la durata di sette giorni dalla comunicazione di inizio lavori, alla condizione che detti lavori venissero effettuati entro e non oltre l'inizio della stagione balneare e in modo da non interferire con gli orari di libera fruizione).

Mentre, a ben vedere, in fase esecutiva rilevano solo le condizioni poste dalla Soprintendenza riguardanti le prescrizioni in ordine alle caratteristiche oggettive dell'opera ed ai materiali indicati, oltre quella che prevedeva la comunicazione dell'inizio dei lavori, per consentire la sorveglianza ai fini della tutela archeologica dei lavori di scavo o movimentazione terra, nonché la comunicazione di fine lavori ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

E ciò senza trascurare di considerare che al di là del fatto che l'autorizzazione paesaggistica in questione avesse previsto l'amovibilità ed il carattere stagionale delle opere (ovviamente quanto al loro mantenimento e non già al tempo della loro esecuzione), va da sé che nulla era previsto in detta autorizzazione quanto al periodo di realizzazione dell'intervento progettato, che come detto restava disciplinato dal diverso titolo edilizio comunale che lo riguardava e dall'Autorità che tutela il bene demaniale su cui dev'essere realizzato, in ossequio al giusto ed equo contemperamento tra i vari interessi pubblici che nel procedimento in questione vengono in rilievo, nei vari segmenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

La ditta Peri, quindi, ha iniziato i lavori, non già al di fuori dei termini prescritti dalla stagionalità e sulla base della sola istanza di estensione di detto termine non ancora

esitata, come sostenuto dalla Soprintendenza, bensì in assoluta buona fede e nel pieno rispetto dei tempi prescritti dalla legge per la validità del titolo edilizio e nel pieno rispetto dei tempi e modi appositamente e motivatamente indicati dall'Autorità demaniale concedente.

Oltretutto appare incomprensibile ed irragionevole, oltre che *contra legem*, il richiamo alla stagionalità dell'autorizzazione paesaggistica effettuato dalla Soprintendenza per ravvisare una presunta ed affatto motivata e spiegata incompatibilità stagionale (vale a dire al di fuori della stagione balneare) della concessione (recte: del solo manufatto di servizio).

Una tale pretesa si pone in contrasto, infatti, non solo con la Circolare congiunta Beni Culturali e Territorio Ambiente che consente *“ai concessionari del demanio marittimo (...) il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione”* tra le quali ultime rientrano *“l'insieme di opere finalizzate all'esercizio di quelle attività rientranti nel novero delle attività collaterali/complementari connesse alla balneazione indicate all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), f) della LR 29 novembre 2005 n. 15”* (e la concessione in questione rientra espressamente nella previsione della richiamata lett. c) – Circolare che quale atto interno proveniente dall'Autorità sovraordinata vincola l'attività dell'Autorità periferica -, ma anche e soprattutto con il disposto dell'art. 42 commi 4, 5 e 6 della l.r. 3/2016 a tenore del quale *“4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.*

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente

concedente.

6. *La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.*"

Sul punto, giova richiamare, poi, anche la Circolare dipartimentale n. 1 del 9 marzo 2010 pubblicata in GURS n. 17 del 9.4.2010, con cui il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e della identità siciliana, *sub* capo 10 *Esercizio del potere autorizzatorio*, "Al duplice fine di evitare all'utenza inutili gravami ricorsuali e temporali e di prevenire altrimenti inevitabili scollamenti tra i pronunciamenti in sedi periferiche e le valutazioni dei ricorsi gerarchici in sede centrale", ha espressamente richiamato "le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali a una più attenta, scrupolosa ed efficace applicazione della norma", con particolare riferimento alla imposizione di "obblighi di stagionalità per strutture ritenute paesaggisticamente compatibili con la libera fruizione del mare", **andando da sé che tale compatibilità è paesaggistica e non climatica a stagioni alterne**".

Orbene, sia la citata Circolare congiunta Beni Culturali e Territorio Ambiente che la indicata disposizione di Legge sono state espressamente richiamate dalla stessa Soprintendenza nella nota di avvio del procedimento prot. n. 20 del 4.1.2019, e quindi, sono ben conosciute dalla Soprintendenza medesima che se ne è immotivatamente discostata, non definendo il procedimento per la rettifica della già rilasciata autorizzazione paesaggistica, da stagionale in annuale, e pretendendo di attribuire alla stagionalità di detta autorizzazione effetti impedienti alla realizzazione e mantenimento dell'opera anche oltre la stagione balneare, affatto previsti dai provvedimenti dell'Autorità Amministrativa Centrale e dal legislatore, che piuttosto contemplano espressamente la possibilità di un tale mantenimento.

Sussisteva, piuttosto, un vero e proprio diritto della ditta ricorrente al mantenimento delle strutture per tutto il periodo dell'anno, senza che occorresse acquisire alcuna ulteriore autorizzazione o parere della Soprintendenza, essendo

sufficiente una semplice comunicazione all'Autorità concedente.

Orbene, se l'art. 1 della l.r. n. 15/2005 prevede, in linea generale, che la concessione di beni demaniali marittimi possa essere rilasciata - tra l'altro, per quanto più rileva - per l'esercizio di *“costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni”* (v. co. 1, lett. c); l'art. 42, commi, 4,5,6, della l.r. n. 3/2016 consente, nel caso di concessione stagionale (ma, nella specie, vi è di più, perchè addirittura la concessione è stata già rilasciata per l'utilizzo annuale) il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare attraverso la sola comunicazione all'Autorità concedente, avvalendosi delle licenze, autorizzazioni, nulla osta e pareri già rilasciati.

Sembra evidente come il legislatore regionale abbia così voluto estendere la validità temporale dei titoli, concessori e/o autorizzatori, posseduti dal soggetto richiedente, sottraendo alle amministrazioni competenti il potere di subordinare l'assenso al prolungamento dell'attività, per tutto l'anno, a una valutazione di tipo discrezionale (CGA, ord. 206/2014 e Tar Palermo, n. 1543/2013).

E' probabile che la finalità, cui una simile previsione è preordinata, sia quella di incentivare l'attività turistica, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda, per un verso consentendo all'impresa di mantenere la struttura per tutto l'anno, per altro verso rendendo più *“comoda”* la fruizione del lido marino da parte dell'utenza.

Non si ignora come, astrattamente considerando, possano ipotizzarsi interessi configgenti con tale finalità turistico-ricreativa, interessi legati in particolare alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, e come un esame superficiale e atomistico dell'art. 42 della l.r. n. 3/2016 potrebbe far apparire questi ultimi come ingiustificatamente del tutto recessivi, facendo sorgere, in una simile prospettiva, dubbi di legittimità costituzionale della norma regionale.

Senonché, va da sé che la disposizione in esame debba pur sempre essere collocata in un sistema normativo generale nel quale il rilascio delle concessioni

demaniali e delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche è rimesso, a monte, alla prudente valutazione delle autorità competenti, chiamate a contemperare (e a bilanciare) i diversi interessi in gioco; e dove l'art. 42, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 3/2016 citato realizza, quindi, solamente un'estensione temporale di tali titoli, sul presupposto, però, del loro valido rilascio.

Sicché, quel che è vincolato, per effetto dell'art. 42 cit., è (solo) il prolungamento dell'efficacia dei titoli, per tutto il periodo dell'anno, ma non il loro ottenimento che resta soggetto al prudente apprezzamento delle autorità competenti. Anzi, il vincolo temporale prescritto dalla normativa regionale parrebbe, piuttosto, responsabilizzare ulteriormente le amministrazioni in sede di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, imponendo loro un esame ancora più rigoroso dei presupposti di legge e degli interessi correlati, ben sapendo che un eventuale assenso (come quello originariamente dato dalla Soprintendenza) produrrà verosimilmente effetti per tutto il periodo dell'anno e non solo per la stagione estiva.

Ed è in questa prospettiva che le ragioni poste a fondamento dell'impugnato provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica provano troppo: nel senso che non possono condurre alla sostanziale disapplicazione di una norma regionale di piana lettura, qual'è quella del citato art. 42 e che, giova ripetere, rappresenta normativa "di favore", che realizza un'estensione temporale (per tutto l'anno) dei titoli già rilasciati al concessionario, dimodoché è logico e coerente, con la scelta "politica" compiuta dal legislatore regionale, ritenere che non debbano richiedersi nuovi assensi e che pertanto sarebbe sufficiente la sola comunicazione trasmessa all'autorità concedente (**per vicenda analoga in cui si affermano i superiori principi cfr. CGA n. 267/2015 reg. prov. coll.**).

Se a ciò si aggiunge che, al di là ed a prescindere da detta possibilità di mantenimento, nella specie la ditta ricorrente ha espressamente confidato nella espressa richiesta di rettifica dell'autorizzazione paesaggistica stagionale (si ripete, riferibile alla sola gestione dell'attività), appunto da stagionale ad annuale, su cui la

Soprintendenza è tenuta a concludere il procedimento, già istruito e non ancora definito, non v'è chi non veda come la stagionalità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 10.4.2017 non possa costituire motivo ostativo alla realizzazione dell'intervento, né valida ragione per disporre l'annullamento di detta autorizzazione sulla base del rilievo che i lavori siano stati iniziati al di fuori del periodo stagionale cui intendeva riferirsi l'autorizzazione medesima.

* * * * *

III.3) Parimenti immotivato ed erroneo si appalesa l'ulteriore presupposto su cui si basa il provvedimento di annullamento impugnato (secondo cui “*al riguardo si è inoltre rilevato che le opere risultano difformi a quanto autorizzato dalla scrivente per la presenza di opere di fondazione in calcestruzzo che ancorano la struttura metallica al suolo con conseguente inammissibilità delle stesse ex art. 15 lett. a) della L.R. 78/1976;*”), **in quanto non risulta corretta, dal punto di vista tecnico, l'affermazione che la ditta abbia realizzato le indicate opere infisse nel suolo demaniale** e, quindi, difformi da quelle rappresentate negli elaborati tecnici allegati all'autorizzazione paesaggistica n. 0002241 del 10/04/2017, ciò che determinerebbe l'applicazione dell'art. 15 lett. e) della l.r. n. 78/76 - siccome a suo tempo indicato nell'avvio del procedimento del 4.1.2019, e non già dell'art. 15 lett. a) l.r. cit., per come evidentemente erroneamente indicato nel provvedimento finale - con conseguente inammissibilità delle stesse in quanto rientranti (e segnatamente il manufatto in struttura metallica) nella fascia di m. 200 dal perimetro del Parco archeologico di Naxos.

D'altro canto che la Soprintendenza non intendesse riferirsi all'art. 15 lett.a) l.r. n. 78/76 è reso evidente oltre che dal diverso precedente richiamo, effettuato nell'avviso di avvio del procedimento, all'art. 15 lett. e) della medesima legge, dal fatto che, a ben vedere, per le sue caratteristiche e natura, trattandosi di opera ed impianto destinati alla diretta fruizione del mare, l'intervento progettato dalla ditta ricorrente non sarebbe certamente in contrasto con l'art. 15 lett. a) della l.r. n. 78/76. Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla Soprintendenza, **non sono state**

realizzate opere infisse nel suolo demaniale, ma così come previsto nel progetto presentato ed assentito, sono stati solamente appoggiati sulla sabbia dei blocchi in calcestruzzo prefabbricati (muniti di maniglioni per la loro movimentazione a mezzo gru), collegandoli con travi in acciaio bullonate, il tutto in conformità ai calcoli approvati dall'Ufficio del Genio Civile.

Infatti, nella relazione tecnica strutturale allegata ai calcoli statici approvati viene espressamente indicato che "...Il progetto riguarda la realizzazione di un manufatto, da adibire ad uso deposito/magazzino e punto vendita prodotti nautici, le cui dimensioni strutturali massime in pianta sono di m 12,00*12,00, con altezza massima di m 3,00 alla gronda e m 4,00 al colmo.

L'intervento prevede la realizzazione di una struttura in carpenteria metallica, composta da travi e pilastri in acciaio del tipo HEA, IPE e Scatolari, e copertura in pannelli isolpak.

Essa poggerà direttamente sulla sabbia della spiaggia, mediante plinti prefabbricati in c.a. di dimensioni pari a m 1,00x1,00x0,30, collegati fra loro mediante travi in acciaio HEA200 ...".

E' stata posta in essere, piuttosto, la previsione progettuale già prospettata ed assentita anche dalla Soprintendenza, contemperando appunto l'interesse paesaggistico a non realizzare battuti di cemento (per come prescritto dalla Soprintendenza nel parere del 10.4.2017) con l'interesse statico dell'opera (manufatto) mediante appunto l'appoggio sulla sabbia di plinti prefabbricati cui ancorare la struttura in acciaio.

Tale corrispondenza dei lavori eseguiti con la previsione progettuale emerge anche dalla produzione fotografica che si deposita, agevolmente raffrontabile con il progetto.

D'altro canto, l'amovibilità delle opere e la facile rimozione del manufatto in progetto sono correlate all'intervento umano e non possono tradursi certamente in un pregiudizio alla staticità del manufatto medesimo, che, per evidenti ragioni di sicurezza pubblica e privata, non dev'essere suscettibile di restare pregiudicata dagli agenti atmosferici (quali per es. la neve o il vento: fattori che, per espressa previsione di legge, formano oggetto di verifica nei calcoli statici), sicché tale amovibilità e facile

rimozione non sono, né potrebbero, essere incompatibili con l'ancoraggio al suolo (*recte*: ai plinti prefabbricati, a loro volta soltanto poggiati sulla sabbia) delle opere o del manufatto che dir si voglia.

Sotto tale profilo risulta oltremodo evidente, quindi, il **difetto di istruttoria** che permea l'impugnato provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, conseguito ad un procedimento avviato con nota prot. n. 20 del 4.1.2019 basato unicamente sulla sollecitazione di appena quattro giorni prima (31.12.2018) del Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e sulla documentazione fotografica della stampa cartacea di un articolo giornalistico della stessa data dell'avvio del procedimento di revoca (GdS del 4.1.2019, pag. 23), in mancanza, quindi, di qualsivoglia approfondimento, accertamento e/o sopralluogo, anche successivo, che se effettuati ben avrebbero potuto dipanare qualsivoglia dubbio della Soprintendenza ed evitare indubbiamente l'adozione dell'illegittimo provvedimento impugnato.

Stando così le cose, in assenza di qualsivoglia difformità riscontrata e/o riscontrabile rispetto a quanto approvato, resiste la motivazione già espressa in fase di istruttoria sul progetto da parte della stessa Soprintendenza, che, per come riportato nella suddetta nota del 4.1.2019, ha avuto modo di rilevare che il progetto così come proposto risulta conforme a quanto disposto dall'art. 15 lett. e) della l.r. 78/76 in quanto l'oggetto della concessione demaniale marittima riguarda "*%/* posizionamento di un manufatto di facile rimozione" e non già una costruzione richiedente osservazione di distanza.

In ogni caso, non sussisterebbe comunque la violazione dell'art. 15 lett. e della l.r. n. 78/76, contenente la prescrizione che impone alle costruzioni di arretrarsi di 200 metri dai confini dei parchi archeologici, né dell'art. 15 lett. a) medesima legge, posto che per stessa previsione del medesimo art. 15 l.r. cit. le zone A e B di PRG restano sottratte all'applicazione della disciplina prevista da detta norma.

E, per l'appunto, basta osservare che, per quanto risulta dalla documentazione che si produce e, segnatamente, dallo stralcio del P.R.G. del

Comune di Giardini Naxos, in cui sono visualizzati l'ingresso del Parco Archeologico e la zona dove dovrebbe sorgere il porto a secco della ditta Peri Walter, e dalla sovrapposizione mappa – rilievo piano altimetrico, con visualizzazione ancora dell'ingresso del Parco Archeologico e dell'area data in concessione alla ditta Peri Walter con visualizzazione della ubicazione ed ingombro del porto a secco, dell'area pavimentata e del manufatto, detta area è situata in zona demaniale portuale proprio sulla spiaggia antistante la zona B0 (satura) in cui risulta inglobata.

Non si comprende, quindi, perché non si dovrebbe poter procedere al montaggio del manufatto nella spiaggia immediatamente frontistante detta zona B, esclusa dall'operatività delle prescrizioni previste dal citato art. 15 l.r. n. 78/76.

A ben vedere, l'annullata autorizzazione della Soprintendenza prot. n. 2241 del 10.4.2017, aveva puntualmente tenuto conto delle particolari caratteristiche paesaggistiche dell'area, considerando, appunto, ai fini paesaggistici che trattavasi di concessione di un'area da adibire a ricovero imbarcazioni e del posizionamento di un manufatto di facile rimozione, apponendo pure le condizioni che le opere dovevano essere amovibili, prescrivendo pure materiali e colori del manto di copertura di detto manufatto, che non si realizzassero battuti di cemento e che non fossero apposte barriere che impedissero la percezione visiva del mare; ed aveva pure prestato particolare attenzione alla tutela archeologica, rilasciando parere favorevole anche a tal fine (come da richiamata rubr. n. 000017 del 10.1.2017 del Servizio per i Beni Archeologici), a condizione che tutti i lavori di scavo e tutti i movimenti di terra previsti venissero eseguiti sotto la sorveglianza e sotto le direttive del personale tecnico della sezione per i beni archeologici, cui si sarebbe dovuta dare preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori.

Ed inoltre, l'impugnato provvedimento autorizzatorio della Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio aveva pure disposto che, a cura della D.L. fosse trasmessa alla Soprintendenza la comunicazione di fine lavori, corredata da dettagliata

documentazione fotografica comprovante l'ottemperanza d'esecuzione delle opere in merito a quanto approvato.

A ciò si aggiunga che, per quanto ribadito e precisato nella nota prot. n. 20 del 4.1.2019, la Soprintendenza nel rilasciare il proprio parere di competenza prot. n. 2241 in data 10.4.2017 aveva tenuto conto della normativa di riferimento e del progetto prodotto dalla ditta, pervenuto per il tramite dell'Ufficio demanio (composto da elaborato contenente relazione tecnica, documentazione fotografica e grafici), concernente la richiesta di concessione riguardante la realizzazione di un porto a secco, con corridoio di servizio e manufatto di servizio rappresentato su ben quattro fogli grafici illustrativi di disegni tecnici in pianta, prospetto e sezione *“dalla cui lettura emerge l'assenza di alcuna opera infissa o inserita nell'arenile demaniale”*, dando atto che *“l'istruttoria della documentazione di progetto ha evidenziato la conformità alle norme vigenti”*, ed in particolare la conformità all'art. 1, c.1, lett. c) l.r. n. 15/2005, in base al quale la concessione demaniale marittima può essere rilasciata per l'esercizio di *“costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni”*, all'art. 42, c. 4 della l.r. 3/2016 per la quale *“ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare”*, al decreto ARTA n. 4/2017 con riferimento alle lett. l) ed m), all'art. 15 lett. e) l.r. 78/76 in quanto l'oggetto della concessione demaniale marittima riguarda *“il posizionamento di un manufatto di facile rimozione”*, come sottolineato dall'Ufficio territoriale ambiente, e non già una costruzione richiedente osservazione di distanza, nonché la conformità alla Circolare congiunta BC e TA con riferimento alla lett. a) dell'atto di indirizzo ed applicativo che consente *“ai concessionari del demanio marittimo (...) il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione”* tra le quali ultime rientrano *“l'insieme di opere finalizzate all'esercizio di quelle attività rientranti nel novero delle attività collaterali/complementari connesse*

alla balneazione indicate all'art. 1, Comma 1, lett. a), b), c), d), f) della LR 29 novembre 2005 n. 15" (e la concessione rilasciata alla ditta Peri Walter rientra espressamente nella previsione della richiamata lett. c).

Se a ciò si aggiunge che l'intervento assentito alla ditta Peri (attrezzamento quale porto a secco e strutture complementari annesse) è perfettamente compatibile con la destinazione d'uso dell'area demaniale in questione (area portuale), non v'è dubbio che qualsivoglia contestazione circa le caratteristiche intrinseche di tale struttura e la sua paventata, ma insussistente, parziale difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica non avrebbe mai potuto determinare l'annullamento della stessa autorizzazione, specie ove si consideri che la nautica da diporto costituisce, sicuramente, attività collaterale/complementare alla balneazione.

A ben vedere, quindi, la ditta non ha realizzato opere difformi da quanto autorizzato e, in ogni caso, eventuali difformità non sarebbero state certamente suscettibili di incidere sulla validità del parere della Soprintendenza ma, semmai, in base al principio di leale e corretta collaborazione avrebbero potuto, ove effettivamente accertate e puntualmente indicate (e non già meramente supposte), richiedere la rimessione in pristino e l'adeguamento rispetto alla previsione progettuale.

Infine, a dimostrazione dell'assoluto difetto di istruttoria e confusione che permea l'intero provvedimento di annullamento impugnato si osservi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Soprintendenza, l'autorizzazione prot. n. 2241 del 10.4.2017 non dispiega effetti nell'autorizzazione demaniale n. 509 del 28.6.2018 (riguardante soltanto l'autorizzazione all'accesso con mezzo meccanico per la pulizia), bensì nella ben diversa concessione demaniale marittima n. 29 del 28.3.2018 e nel permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018.

Ed ancora, ad ulteriore riprova del difetto di istruttoria si osservi l'ulteriore erroneo rilievo da cui aveva preso le mosse la comunicazione di avvio del procedimento del 4.1.2019, secondo cui la ditta non avrebbe dato avviso dell'avvio

delle attività per la verifica archeologica; contestazione palesemente infondata, tanto da essere stata del tutto taciuta ed abbandonata nel provvedimento finale di annullamento del 25/26.3.2019.

Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla Soprintendenza, la ditta ha dato tempestiva comunicazione a tal fine, nel pieno rispetto della tempistica indicata dalla stessa autorizzazione paesaggistica prot. n. 0002241 del 10.4.2017.

Infatti, con nota del 29.10.2018, protocollata in pari data, la ditta ha comunicato alla Soprintendenza, ai fini della tutela archeologica e della sorveglianza sui lavori di scavo e movimento terra, che in data 19.11.2018 avrebbe dato inizio ai lavori (vedi comunicazione che si deposita). Anche sotto tale profilo, quindi, risulta l'assoluto difetto di istruttoria in cui è incorsa la Soprintendenza, non avvedutasi neppure della documentazione in proprio possesso.

Anche sotto tali profili, quindi, risulta la palese illegittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza.

* * * * *

III.4) Infine, nel provvedimento di annullamento impugnato si rileva che *“le opere di cui all’oggetto ricadono in area sottoposta a vincolo ai sensi del citato PP (ndr Piano Paesaggistico Ambito 9 della Provincia di Messina approvato con D.A. 6682 del 29.12.2016) e normata dall’art. 24 delle Norme D’Attuazione, paesaggio locale 4d, (paesaggio delle aree costiere, art. 142 lett. a) livello di Tutela 1, che prescrive tra gli obiettivi specifici quanto segue:... “inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare....”*

Innanzitutto si osservi che tale rilievo risulta fortemente depotenziato dal fatto che il suddetto Piano Paesaggistico è stato annullato in sede giurisdizionale con sentenze del TAR Catania Sez. 1^ nn. 963, 964, 965 e 966 del 30.4.2019 e che, seppure in applicazione della graduazione dell'efficacia della decisione di annullamento, allo stato dette sentenze spiegano unicamente effetti conformativi e per loro espressa previsione non producono ulteriori conseguenze sulla legittimità

e sull'efficacia di qualsiasi provvedimento emesso in applicazione o a seguito del medesimo Piano, cionondimeno la riadozione delle eventuali misure di salvaguardia (ex art. 143 c. 9 D. lgs. n. 42/04) e comunque la rinnovata emanazione del Piano potrebbe dettare una disciplina dell'area in questione del tutto diversa.

Ad ogni modo, la suddetta motivazione non individua alcun contrasto – invero in alcun modo esplicitato e neppure postulato dalla Soprintendenza – dell'intervento assentito alla ditta Peri con la richiamata disciplina dell'area di ricadenza all'interno del Piano Paesaggistico.

Il manufatto di progetto, per le sue modeste dimensioni (m. 12 x 12 = mq 144) e la sua ubicazione non reca alcun impedimento alla fruizione visiva del paesaggio costiero ed alla percezione visiva del mare.

Orbene, basta visionare lo stralcio del P.R.G. del Comune di Giardini Naxos, in cui sono visualizzati l'ingresso del Parco Archeologico e la zona dove dovrebbe sorgere il porto a secco della ditta Peri Walter, e la sovrapposizione mappa – rilievo piano altimetrico, con visualizzazione ancora dell'ingresso del Parco Archeologico e dell'area data in concessione alla ditta Peri Walter con visualizzazione della ubicazione ed ingombro del porto a secco, dell'area pavimentata e del manufatto, nel cotesto della Baia di Naxos, per poter comprendere l'irrilevanza a qualsivoglia impedimento visivo del modesto manufatto in questione, se rapportato alle dimensioni del fronte mare della Baia ed alla sua concreta ubicazione e dimensioni.

Innanzitutto, nessuna barriera visiva il manufatto frappone rispetto all'ingresso del Parco Archeologico, sia per la distanza da esso che per la circostanza che detto ingresso è ubicato in posizione più avanzata, rispetto al mare, del manufatto stesso.

Dall'ingresso del Parco Archeologico si continuerà a godere della stessa precedente visuale del mare e, dalla spiaggia, si continuerà a godere della stessa visuale dell'ingresso del Parco Archeologico e del paesaggio della Baia di Naxos.

Per quanto riguarda il Palazzo Paladino o Castello di Schisò, quantunque il manufatto sia ubicato nel tratto di spiaggia ad esso antistante, risulta dirimente il,

fatto che il Palazzo Paladino, per come si vede nelle fotografie che si producono, si trova posizionato a quota molto più alta rispetto alla spiaggia, infatti è appostato ad una quota di almeno +4 metri rispetto alla strada, mentre il manufatto di progetto, alto 4 metri al colmo, è posto più in basso, rispetto alla medesima strada, di almeno 70-80 cm.; insomma il colmo del manufatto si posiziona al di sotto della base del Castello, sicché il manufatto non potrà mai impedire la vista del Castello e del paesaggio della baia di Naxos, neanche dal mare, mentre dal Castello si potrà ancora godere della vista diretta del mare.

Ed ovviamente anche dalla strada si potrà abbondantemente ancora godere della visuale del mare e, da qui, della visuale della baia di Naxos.

Pertanto, contrariamente a quanto sembrerebbe adombrare la Soprintendenza (la quale dice soltanto che le opere ricadono in area sottoposta a vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico ma non enuclea alcun contrasto di dette opere rispetto alla disciplina dell'area ed agli obiettivi specifici di tutela perseguiti), gli Obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, previsti dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, in coerenza con il più basso livello di tutela 1, previsto nella specie, non impediscono l'introduzione di nuovi interventi antropici, bensì richiedono soltanto il loro cauto inserimento senza alterazione del paesaggio tutelato, nel rispetto della morfologia e della storicità dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi ed assicurando la fruizione delle vedute e del panorama verso il mare; obiettivi che, per quanto sin qui esposto, apparivano tutti ragionevolmente e cautamente perseguiti dall'autorizzazione della Soprintendenza prot. n. 2241 del 10.4.2017 che aveva autorizzato il manufatto in questione.

Anche per questo, quindi, l'impugnato provvedimento del 25/26.3.2019, con il quale la Soprintendenza ha annullato detta autorizzazione, si appalesa illegittimo.

* * * * *

IV) ILLEGITTIMITA' DERIVATA E/O CONSEGUENZIALE E/O CARENZA DI VALIDO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES, 21-OCTIES E 21 NONIES L. N. 241/1990 -

INSUSSISTENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

IV.1) Per quanto riguarda il permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018 è stato revocato dal Comune di Giardini Naxos con provvedimento prot. gen. n. 7787 del 4.4.2019 sulla base dell'unico ed esclusivo rilievo che la Soprintendenza aveva, a sua volta, annullato l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 2241 del 10.4.2017, sulla base della quale detto permesso era stato rilasciato, ciò che privava il permesso di costruire di un'autorizzazione vincolante e, quindi, di un indefettibile presupposto legittimante.

Non par dubbio che, nella specie, l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ed il permesso di costruire del Comune incidono sulla medesima vicenda e sussiste tra gli stessi uno stretto rapporto logico, essendo avvinti da un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico e, a ben vedere, risultando tra loro collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione funzionale.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'illegittimità del provvedimento della Soprintendenza prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019 ed il suo auspicato annullamento giurisdizionale, per i vizi sopra enucleati, refluisce con effetto caducante e/o viziante, rendendolo illegittimo in via derivata e/o consequenziale, o comunque per carenza di valido presupposto legittimante, sull'impugnato provvedimento di revoca del permesso di costruire, che prende le mosse e si basa unicamente sul predetto provvedimento della Soprintendenza.

* * * * *

IV.2) Ma, nella specie, il suddetto provvedimento comunale di revoca del permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018 è anche affetto da vizio diretto analogo a quello che inficia il provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza, vale a dire dal vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies, 21-octies e 21 nonies l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per insussistenza ed erroneità dei presupposti.

Non è affatto corretto, infatti, che il venir meno del parere della Soprintendenza

avrebbe impedito *tout court* il permanere della validità ed efficacia del permesso di costruire.

Per rendersi conto di come, il ritiro dell'autorizzazione paesaggistica non fosse più suscettibile di incidere sul titolo edilizio rilasciato dal Comune basta osservare quanto segue.

A tenore dell'art 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, i presupposti del valido esercizio del potere di revoca consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario.

La motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

In altri termini, non si può fare a meno di dare rilievo determinante all'affidamento riposto dall'interessato nel provvedimento che si vorrebbe rimuovere, ed al consolidamento degli effetti di quel provvedimento (nella specie affatto tenuti in considerazione dal Comune).

Ma, nel caso che ci riguarda v'è di più in quanto, al di là del *nomen juris* utilizzato, il provvedimento di ritiro del titolo edilizio adottato dal Comune si sostanzia, a ben vedere, analogamente al provvedimento della Soprintendenza, in un vero e proprio atto di **annullamento d'ufficio**, in assenza dei presupposti di legge ed in palese violazione dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, giacché diretto a rimuovere un provvedimento che si assume ab origine illegittimo, e non già in un provvedimento di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti della situazione di fatto o per sopravvenuta valutazione dell'interesse pubblico originario (art. 21 *quinquies*).

Si è già detto che la lettera e/o la ratio dell'art. 21 *nonies* della l. n. 241/1990, per la sua corretta applicazione, postula la sussistenza di tre concorrenti presupposti:

- a) l'illegittimità del provvedimento oggetto di rimozione in autotutela;
- b) l'interesse pubblico all'annullamento;
- c) la tempestività dell'annullamento.

In merito alla insussistenza del **presupposto di cui al superiore punto a)**, si è già ampiamente detto della legittimità dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 2241 del 10.4.2017, e, quindi, valgono le osservazioni già sopra dedotte avverso il suo annullamento.

In merito al **presupposto di cui al superiore punto b)**, vale a dire l'interesse pubblico all'annullamento, nella specie non risulta in alcun modo esternato; nessun'altra motivazione reca in sé il provvedimento comunale, a parte la carenza del presupposto nulla osta paesaggistico, mancando di una valida motivazione con riferimento ad un qualsivoglia interesse di protezione attuale di un valore pubblico specifico, non essendo state minimamente indicate ragioni di interesse pubblico concrete ed attuali; nonché di qualsivoglia ponderazione degli interessi (pubblico e privato) dei soggetti coinvolti, non rinvenendosi qualsivoglia raffronto al riguardo.

In merito al **presupposto di cui al superiore punto c)**, è sicuramente intempestivo ed irragionevole un annullamento del permesso di costruire che giunga dopo che il destinatario dell'atto, in perfetta buona fede e riponendo legittimo affidamento nel titolo edilizio, abbia iniziato i lavori e intrapreso l'iniziativa edilizia commissionando e pagando forniture, materiali e lavori, in gran parte già resi.

Per queste ragioni l'impugnato provvedimento comunale di ritiro del permesso di costruire n. 1/SUAP del 25.10.2018 risulta illegittimo.

* * * * *

V) IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. RIPROPOSIZIONE VIZI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

In via subordinata, si eccepisce comunque l'illegittimità parziale dei

provvedimenti impugnati, giacché l'unica opera di cui detti atti mostrano di voler impedire la realizzazione ed a cui appaiono riferirsi è soltanto il manufatto metallico di servizio di mq. 144 (m. 12 x 12), dovendosi, quindi, ritenere non contestate le restanti opere previste dalla c.d.m., ove si prevede la realizzazione dell'area attrezzata per il ricovero dei natanti - porto a secco con annesso corridoio di passaggio e della pavimentazione con quadratoni in c.l.s. appoggiati sulla spiaggia.

Sotto tale profilo, i provvedimenti di ritiro impugnati risultano viziati, oltre che per i vizi diretti e di illegittimità derivata e/o consequenziale già sopra dedotti e da intendersi qui riproposti, sia per assoluto difetto di motivazione, non avendo esplicitato alcun contrasto del porto a secco e della pavimentazione sopra indicati rispetto all'autorizzazione paesaggistica originaria del 10.4.2017, sia per eccesso di potere, risultando irragionevole ed oltremodo afflittiva e sproporzionata l'adozione di atti di ritiro che, invece di limitare il loro intervento all'opera contestata, finiscono per inibire anche quelle opere (che ben potrebbero essere realizzate autonomamente) per le quali non è stato rilevato alcun contrasto, dovendosi piuttosto perseguire la salvezza degli atti oggetto di ritiro nella parte in cui non vengono contestate le restanti opere (diverse dal manufatto) per cui erano stati rilasciati l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 2241 del 10.4.2017 ed il permesso di costruire n. 1/SUAP del 28.3.2018 (c.d. principio della salvezza degli effetti dell'atto).

Tale precisazione si rende opportuna affinché nella denegata ed improbabile ipotesi in cui codesto On.le TAR non ritenesse di poter accogliere integralmente il ricorso annullando in toto gli atti, voglia in subordine almeno valutare di accoglierlo annullando parzialmente i provvedimenti impugnati nella parte in cui avessero voluto incidere e produrre effetti impedienti la realizzazione anche su tutte le altre opere previste in progetto (area attrezzata per il ricovero dei natanti - porto a secco con annesso corridoio di passaggio e area pavimentata con quadratoni in c.l.s.) diverse dal manufatto in struttura metallica di mq. 144.

* * * * *

**VI) DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI O INDENNIZZO EX ART. 21
QUINQUIES L. N. 241/90.**

Da quanto esposto emerge la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti ed i tradizionali elementi della responsabilità ex art. 2043 Cod. Civ., delibati i quali seguirà la condanna della Soprintendenza, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e del Comune intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.

L'evento dannoso va identificato nella mancata possibilità per la ditta ricorrente, a causa degli atti di ritiro impugnati, di acquisizione di tutti gli utili economici e patrimoniali, con relativi accessori, nascenti dalla realizzazione delle opere previste dal progetto, nonché nella necessità di affrontare spese e costi per prestazioni e forniture già rese per detta realizzazione.

L'ingiustizia del danno coincide con la compressione reiterata ed ingiustificata del diritto della ditta di ritrarre tempestivamente tutti gli utili nascenti dalla realizzazione dell'intervento programmato.

Il profilo causale risulta dal mancato rispetto delle regole poste ed applicabili nel caso concreto, nel rispetto delle quali le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare tali atti.

La responsabilità è direttamente imputabile a colpa dell'amministrazione per la violazione delle regole imposte per l'adozione di quegli atti.

Quanto all'elemento psicologico soggettivo colposo appare evidente come la responsabilità dell'Amministrazione nasca ex se dalla declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi impugnati, dalla stessa adottati nella piena consapevolezza, conoscenza ed erronea valutazione di presupposti di fatto e di diritto (evidenziati dalla stessa istruttoria espletata e dalle corpose e circostanziate controdeduzioni presentate, in sede di partecipazione procedimentale, dalla ditta ricorrente)

Quanto al nesso di causalità tra il comportamento colposo, l'adozione dei provvedimenti ed il danno arrecato appare evidente come dall'esecuzione di questi

provvedimenti la ditta ricorrente subisca, quale conseguenza diretta ed immediata la paralisi dell'iniziativa economica programmata, per la quale ha effettuato consistentissimi investimenti, senza poterne ritrarre l'utilità sperata.

Allo stato attuale, confidando nei titoli rilasciati, la ditta Peri, prima della forzata sospensione dei lavori, ha realizzato le seguenti opere:

- Pulizia e livellamento dell'area in concessione;
- Recinzione della porzione di spiaggia in concessione ove è presente il manufatto in costruzione;
- Blocchi di fondazione in calcestruzzo, appoggiati sulla sabbia;
- Travi di fondazione in acciaio bullonate ai superiori blocchi in calcestruzzo e fra di loro a costituire una maglia rettangolare;
- N.2 file di pilastri in acciaio, bullonati alle travi di cui sopra.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, il Sig. Peri Walter ha sostenuto, o si è impegnato a sostenere delle spese, così come riassunto nella **Relazione, con allegata tabella riepilogativa, redatta dal progettista Ing. Filippo Grifò relativa alle spese impegnate e sostenute, che si produce.**

In particolare, per quanto risulta dalla suddetta Relazione, la ditta Peri Walter confidando nella possibilità di realizzare l'intervento progettato ed assentito ha già affrontato spese ed assunto ulteriori impegni economici e commerciali verso terzi e fornitori, per prestazioni e forniture già ricevute, in parte pagate e che per il resto dovrà obbligatoriamente pagare, per l'importo complessivo di **177.165,64** euro (spese tecniche di progettazione Ing. Filippo Grifò, spesa Impresa Amoroso Cosimo per esecuzione lavori, spesa Impresa Iron Stell per realizzazione e fornitura già interamente effettuate della struttura in acciaio, spesa ditta Sabato Vittorio per fornitura materiali, spese permesso di costruire, spese per autorizzazione pulitura spiaggia, marche da bollo, spese, oneri vari e canone Concessione Demaniale Marittima), a fronte di una spesa complessivamente impegnata di **227.724,98** euro.

Orbene, gli illegittimi provvedimenti impugnati, che inibiscono la realizzazione dell'intervento programmato, intanto arrecano al ricorrente un danno

economico non inferiore alle spese già sostenute ed a quelle che lo stesso sarà tenuto a pagare ai terzi e fornitori per effetto degli impegni economici e commerciali presi e per prestazioni e forniture già ricevute (a mero titolo esemplificativo si osservi che è stata realizzata su misura e già consegnata alla ditta ricorrente l'intera struttura in acciaio del manufatto), in assoluta buona fede e confidando nella intangibilità dei titoli rilasciatigli per realizzare quell'intervento.

Come evidenziato, la ditta Peri Walter si è attivata ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all'insediamento dell'intervento, di cui ha iniziato i lavori, ma è poi sopravvenuto il provvedimento di sospensione lavori e l'avvio del procedimento di ritiro dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e, subito dopo, quello di ritiro del permesso di costruire da parte del Comune, in conseguenza dei quali l'iniziativa imprenditoriale posta in essere dalla ditta ha subito un brusco arresto, ed è stato trascurato completamente l'affidamento che legittimamente il privato nutriva circa la fattibilità dell'opera e per la quale si è attivato effettuando i necessari investimenti e spese ed assumendo i relativi impegni contrattuali.

Nella specie, quindi, i provvedimenti impugnati comportano un danno ingiusto a carico del privato ricorrente, specie ove si consideri che gli atti ritirati attengono alla realizzazione di un'attività produttiva. Logica conseguenza è che il risarcimento deve comprendere le seguenti voci, e cioè:

- tutte le spese impegnate e sostenute per la realizzazione dell'impianto;
- il mancato funzionamento dell'impianto;
- il mancato svolgimento dell'attività d'impresa;
- il mancato incasso dei guadagni;
- il fermo del cantiere, il deterioramento della struttura in acciaio a causa del suo mancato completamento e l'aumento dei costi di lavori, materiali e manodopera.

Tali voci di danno, che potranno essere tutte quantificate in corso di giudizio a mezzo di C.T.U. (di cui si fa sin d'ora espressa richiesta) sulla base della

documentazione che sarà prodotta e delle caratteristiche della struttura dell'attività produttiva, e che sin d'ora si indicano prudenzialmente in **500.000,00 euro** o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà liquidata in corso di giudizio, dovranno essere risarcite o, comunque, indennizzate ex art. 21 quinquies l. 241/90 alla ditta ricorrente a seconda anche della corretta qualificazione che codesto On.le TAR, al di là del *nomen juris* utilizzato dalle amministrazioni adottanti, vorrà attribuire agli atti di ritiro impugnati (revoca o annullamento) e della loro ritenuta (in sede giudiziale) legittimità o meno.

Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo.

Si rammenti, infatti, che, comunque, a tenore dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990 *“Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*.

Quest'ultima disposizione, costituisce previsione di portata generale che prescinde dalle concrete ragioni che hanno indotto l'Amministrazione alla revoca dell'atto e si ricollega esclusivamente al pregiudizio subito dal privato, determinando, quindi, a carico della pubblica amministrazione la nascita di un obbligo di indennizzo.

In altri termini, a differenza del risarcimento del danno, il cui obbligo ha origine da una condotta illecita, l'indennizzo presuppone la legittimità della revoca ed una condotta amministrativa lecita seppur dannosa.

Stando così le cose, essendo stati ritirati sia l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e sia il permesso di costruire da parte del Comune, le predette amministrazioni, a seconda della qualificazione che codesto On.le TAR riconoscerà a detti atti di ritiro e se li giudicherà illegittimi o meno, si troveranno nell'alternativa:

- a) o di aver prodotto un danno alla ditta Peri Walter, in caso di accertamento in sede giudiziale dell'illegittimità di tali provvedimenti, con necessità ed obbligo di risarcimento sia del danno emergente che del danno da lucro cessante (derivante cioè dal mancato guadagno);

b) o di dover, comunque, corrispondere, in caso di ritenuta legittimità di detti provvedimenti, l'indennizzo quanto meno di tutte le spese (che nella specie ammontano già a centinaia di migliaia di euro) sostenute dalla ditta Peri Walter in forza dell'affidamento riposto sui provvedimenti oggetto di ritiro.

Nel presente giudizio dovrà, pertanto, liquidarsi il danno o l'indennizzo con la condanna delle Amministrazioni intimete al pagamento del debito risarcitorio o indennitario, e tale liquidazione dovrà tenere conto dei criteri e voci sopra individuati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I superiori motivi di ricorso appalesano la fondatezza del ricorso nel cui pieno accoglimento si confida. Sussiste, quindi, il *fumus boni juris*.

Sussiste, altresì, un danno e/o pregiudizio grave ed irreparabile per la ditta ricorrente, in considerazione sia dei notevolissimi impegni economici da questa assunti, in assoluta buona fede, verso terzi per prestazioni e forniture, in gran parte già rese, occorrenti per la realizzazione dell'intervento in questione (nell'ordine di circa 250.000,00 euro: cfr documentazione che si produce), sia del fatto che il mancato completamento dell'opera, a suo tempo già iniziata con l'allocazione di pilastri e travi in acciaio e la posa in loco degli altri elementi della struttura in acciaio, consegnati dalla ditta costruttrice, espone la struttura medesima al danno derivante dall'aggressione delle intemperie atmosferiche, oltre al pregiudizio derivante dall'impossibilità di esercizio dell'attività d'impresa programmata e dal dover contemporaneamente pagare il canone di concessione demaniale senza poter utilizzare l'area per il fine programmato.

Per di più la struttura del manufatto che la ditta intenderebbe realizzare, per come spiegato in ricorso, non sarebbe suscettibile di arrecare alcuna immutazione o pregiudizio irreparabile al paesaggio, né al patrimonio storico archeologico.

Stando così le cose, quindi, nel bilanciamento degli opposti interessi, sussistono entrambi i presupposti per accordare il richiesto rimedio cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le T.A.R. adito voglia:

- 1) preliminarmente, in sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e meglio specificati in epigrafe;
- 2) nel merito accogliere il su esteso ricorso, perché fondato in fatto e diritto, e per l'effetto:

- annullare integralmente i provvedimenti impugnati e meglio specificati in epigrafe, e, in subordine, annullarli parzialmente nella parte in cui gli impugnati provvedimenti di ritiro avessero voluto incidere e produrre effetti impedienti la realizzazione anche su tutte le altre opere previste in progetto (area attrezzata per il ricovero dei natanti - porto a secco con annesso corridoio di passaggio e area pavimentata con quadratoni in c.l.s.) diverse dal manufatto in struttura metallica di mq. 144;

- ritenere e dichiarare il diritto della ditta ricorrente di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi o la corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, per effetto e conseguenza dei provvedimenti impugnati e conseguentemente e condannare le amministrazioni intimate (Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina; Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; e Comune di Giardini Naxos), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per quanto di rispettiva competenza e ragione o anche in solido, al risarcimento in favore della ditta ricorrente di tutti i danni dalla stessa subiti e subendi o alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 siccome indicati al superiore punto VI) dei motivi di ricorso, sia sub specie di danno emergente che di lucro cessante, ordinare il pagamento da parte delle suddette Amministrazioni in favore della ditta ricorrente della somma che per tali causali si può prudenzialmente indicare sin d'ora in € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà quantificata e liquidata nel corso del giudizio, anche a mezzo di c.t.u., o che sarà

ritenuta di giustizia dall'On.le TAR anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sul capitale rivalutato;

3) In via istruttoria, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare e quantificare quanto dovuto alla ditta ricorrente per risarcimento danni o indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90, sulla base della documentazione che sarà prodotta e delle caratteristiche e potenzialità commerciali dell'impianto progettato, avendo riguardo a tutte le voci di danno e/o indennizzo indicate al superiore punto VI) dei motivi di ricorso ed alle altre che codesto On.le giudicante vorrà individuare nella fattispecie in esame;

4) adottare ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alla condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e dei compensi di difesa, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge e rimborso contributo unificato.

Dichiarazione sul valore della controversia ex DPR n. 115/2002 e s.m.i.: I sottoscritti procuratori e difensori dichiarano che la presente controversia contiene domande di annullamento, previa sospensione, e contestuale domanda risarcitoria o indennitaria, è di valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.

Messina, 21 maggio 2019

(Avv. Nunziato Antonio Medina)

MEDINA
NUNZIATO
ANTONIO
AVVOCATO
21.05.2019
09:31:10
UTC

(Avv. Carmelo Briguglio)

CARMELO
BRIGUGLIO
21.05.2019
09:28:00
UTC


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto sig. **Walter Peri** (cod. fisc. PRE WTR 70T02 L042J), nato il 2.12.1970 a Taormina – Me – ed ivi residente in via Bruderi n. 10, nella mia qualità di titolare della ditta individuale **“Pontile Walter di Peri Walter”** (part.iva 02136790835), con sede in Giardini Naxos – Me – Via Lungomare, conferisco mandato per rappresentarmi e difendermi [nella proposizione da parte della predetta ditta del ricorso dinnanzi al T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania contro la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Comune di Giardini Naxos e nei confronti di Legambiente Sicilia Onlus, di Legambiente Sicilia Circolo Valle Alcantara/Taormina – Giardini Naxos e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Ambiente per l’annullamento, previa sospensione (in subordine anche solo parzialmente): del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019; del conseguente provvedimento del Comune di Giardini Naxos prot. gen. n. 7787 del 4.4.2019, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ditta ricorrente di ottenere il risarcimento e la refusione integrale dei danni patrimoniali subiti e subendi o l’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 a seguito ed in conseguenza degli atti impugnati; e per la condanna degli Enti ed Amministrazioni intimati, per quanto di rispettiva competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle relative somme a titolo di risarcimento danni o indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sul capitale rivalutato.], sia unitamente che disgiuntamente, con ogni e più ampio potere e facoltà di legge ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti e quello di sottoscrivere e notificare il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti e gli atti del procedimento, all’Avv. **Carmelo Briguglio** (cod. fisc. BRG CML 45E16 D824F - fax n. 090/672254 ed indirizzo/domicilio digitale p.e.c. avvcarmelobriguglio@cnfpec.it) ed all’Avv. **Nunziato Antonio Medina** (cod. fisc. MDN NZT 68H13 F158R – fax n. 0942/747828 ed indirizzo/domicilio digitale p.e.c. avvunziatoantoniodmedina@cnfpec.it), entrambi del Foro di Messina. Previamente informato, ex art. 13 comma 5 L. n. 247/2012 e ss.mm. in tema di complessità dell’incarico oneri e compensi, nonché ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. ed art.13 Regolamento europeo n.679/2016 in tema di informativa privacy e protezione dei dati personali, quali titolari del trattamento dei dati personali, autorizzo i predetti procuratori e difensori a custodirli, utilizzarli e comunicarli a collaboratori, sostituti e domiciliatari e a diffonderli nei limiti pertinenti al presente incarico. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Messina, 21 MAGGIO 2019


sig. **Walter Peri**

nella qualità di titolare della ditta individuale
“Pontile Walter di Peri Walter”




Vera ed autentica è la superiore firma

(Avv. Nunziato Antonio Medina)



(Avv. Carmelo Briguglio)



Relata di Notifica

Io sottoscritto **Avv. Carmelo Briguglio** (cod. fisc.: BRG CML 45E16 D824F), nato il 16.5.1945 a Furci Siculo (Me), con studio in Messina, via Santa Maria Alemanna n. 5, nella mia qualità di procuratore e difensore della ditta individuale **"PONTILE WALTER DI PERI WALTER"** (partita iva 02136790835), in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro-tempore sig. Walter Peri, nato il 2.12.1970 a Taormina ed ivi residente in via Bruderer n. 10, cod. fisc. PRE WTR 70T02 L042J, con sede in Giardini Naxos (Me) via Lungomare, come da procura in atti, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 114/07 del 28.11.2007, ho notificato ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 il **su esteso atto [ricorso dinnanzi al T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania da questa proposto contro la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il Comune di Giardini Naxos e nei confronti di Legambiente Sicilia Onlus, di Legambiente Sicilia Circolo Valle Alcantara/Taormina – Giardini Naxos e dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente per l'annullamento, previa sospensione (in subordine anche solo parzialmente): del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina prot. n. 1950 del 26.3.2019 e prot. int./n. 2809 del 25.3.2019; del conseguente provvedimento del Comune di Giardini Naxos prot. gen. n. 7787 del 4.4.2019, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ditta ricorrente di ottenere il risarcimento e la refusione integrale dei danni patrimoniali subiti e subendi o l'indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 a seguito ed in conseguenza degli atti impugnati; e per la condanna degli Enti ed Amministrazioni intimati, per quanto di rispettiva competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle relative somme a titolo di risarcimento danni o indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sul capitale rivalutato.], recante procura su foglio separato da considerarsi in calce:**

1) previa iscrizione al nr 797 del mio registro cronologico, al COMUNE DI GIARDINI NAXOS (cod. fisc. e part. iva: 00343940839), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica e funzione presso la sede legale del medesimo Comune di Giardini Naxos in Piazza Abbate Cacciola, c.a.p. 98035 Giardini Naxos (Me), ivi inviandone copia del Ricorso su supporto analogico di cui attesto, ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., la conformità al documento originale informatico sottoscritto digitalmente e copia conforme all'originale della procura su foglio separato ad esso allegata in calce, con raccomandata con avviso di ricevimento N. AG. 78761608971-5 ed AR 68761608971-3 spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Messina,

(Avv. Carmelo Briguglio)

Carmelo Briguglio



2) previa iscrizione al nr 798 del mio registro cronologico, a LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS (cod. fisc. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via Tripoli, 3, c.a.p. 90138, ivi inviandone copia del Ricorso su supporto analogico di cui attesto, ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., la conformità al documento originale informatico sottoscritto digitalmente e copia conforme all'originale della procura su foglio separato ad esso allegata in calce, con raccomandata con avviso di ricevimento N. AG. 78761608972-6 ed AR 68761608972-5 spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Messina,

(Avv. Carmelo Briguglio)

3) previa iscrizione al nr 799 del mio registro cronologico, a LEGAMBIENTE SICILIA CIRCOLO VALLE ALCANTARA/TAORMINA – GIARDINI NAXOS (cod. fisc. 97009910825), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Umberto I, n. 470 Giardini Naxos (Me), c/o Hotel Palladio, c.a.p. 98035, ivi inviandone copia del Ricorso su supporto analogico di cui attesto, ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., la conformità al documento originale informatico sottoscritto digitalmente e copia conforme all'originale della procura su foglio separato ad esso allegata in calce, con raccomandata con avviso di ricevimento N. AG. 78761608973-7 ed AR 68761608973-6 spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Messina,

(Avv. Carmelo Briguglio)



Au. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dalla Ditta "Pontile Walter di Peri Walter"**;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, promosso dalla Ditta "Pontile Walter di Peri Walter"**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura *ex art. 83 c.p.c.* al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l’Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell’Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l’attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All’atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l’incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell’incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E’ onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell’Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell’art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l’intero procedimento dell’incarico, per cui L’Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l’intero procedimento.

ART. 4

E’ onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 77 DEL 06.06.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 03.06.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.836,42 sull'intervento Cap. 124,5 del bilancio comunale.

IMP. PROV. 52/2018

Giardini Naxos, 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Il Sindaco
Prof. Lo Turco

L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
